

Allegato A) alla delibera G.C. n. 17 del 20/02/2009

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI
ESTERNI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO
TESTO COORDINATO CON MODIFICHE AL REGOLAMENTO ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI
G.C. N. 65 DEL 15.4.2008**

Regolamento stralcio del Regolamento degli Uffici e dei Servizi

<p>Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo Regolamento stralcio del Regolamento degli Uffici e dei Servizi</p> <p><i>(Allegato A) approvato con G. C. n.65 del 15.4.2008)</i></p> <p>INDICE</p> <p>Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito applicativo Art. 2 – Ricorso ai collaboratori esterni Art. 3 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali Art. 4 – Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne Art. 5 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative Art. 6 – Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative Art. 7 – Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa Art. 8 – Liste di accreditamento di esperti Art. 9 – Disciplinare di incarico Art. 10 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico Art. 11 – Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa Art. 12 – Adempimenti</p>	<p>Testo coordinato con le modifiche al Regolamento allegato A) alla delibera di G.C. n. 65 del 15.4.2008 Regolamento stralcio del Regolamento degli Uffici e dei Servizi</p> <p><i>(Allegato A) alla delibera G. C. n.17 del 20/02/2009)</i></p> <p>INDICE</p> <p>Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito applicativo Art. 2 – Ricorso ai collaboratori esterni Art. 3 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali Art. 4 – Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne Art. 5 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative Art. 6 – Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative Art. 7 – Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa Art. 8 – Liste di accreditamento di esperti Art. 9 – Disciplinare di incarico Art. 10 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico Art. 11 – Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa Art. 12 – Pubblicizzazione degli incarichi Art. 13 – Disposizioni Finali</p>
--	---

Art.1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2230 del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2230 del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Art.1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina **i limiti**, i criteri, **le modalità ossia**, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, **anche** universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, **così come modificato dall'art. 46, comma 1, del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, e previsto** dall'art. 110, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2230 del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2230 del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo

6. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione, ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, né agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori.

di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

6. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione, **in ragione del loro carattere fiduciario di scelta**, ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, **agli incarichi professionali conferiti ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successivi atti normativi attuativi, per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, né agli incarichi di revisione economico finanziaria disciplinati dagli artt. 234 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000.**

<p style="text-align: center;">Art.2</p> <p>Ricorso ai collaboratori esterni</p> <p>1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei dirigenti o da soggetti da essi delegati (posizioni organizzative) che intendono avvalersene (di seguito: dirigenti competenti), i quali possono ricorrervi solo dopo aver accertato la rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'ente da disposizioni legislative e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano esecutivo di gestione.</p> <p>2. Prima di conferire qualsiasi incarico l'ente deve accertare la rispondenza dell'affidamento dello stesso con la previsione contenuta nell'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'ente da disposizioni legislative.</p> <p>3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.</p>	<p style="text-align: center;">Art.2</p> <p>Ricorso ai collaboratori esterni</p> <p>1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei dirigenti o da soggetti da essi delegati (posizioni organizzative) che intendono avvalersene (di seguito: dirigenti competenti), i quali possono ricorrervi solo dopo aver accertato la rispondenza dell'affidamento degli incarichi <u>ai compiti istituzionali dell'ente o alla programmazione approvata dal Consiglio Comunale prevista dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, così come innovato dall'art. 46 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133</u> e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano esecutivo di gestione.</p> <p>2. Gli incarichi <u>devono rispondere ad un reale ed indifferibile necessità dell'amministrazione e</u> possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.</p>
--	--

Art.3

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
- b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- c) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico e non può essere superiore a € 30.000,00 per ciascun incarico compreso eventuali proroghe. A tal fine e' fatto divieto di suddividere strumentalmente gli incarichi per rientrare nella somma citata;
- g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

2. Gli incarichi sono conferiti nei limiti delle risorse previste in bilancio, e non possono superare la spesa annua pari all' 1% del Titolo 1 – Spese correnti – del bilancio di previsione.

Art.3

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, **anche** universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
- b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- c) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea: **diploma magistrale di laurea o laurea triennale in materie o con indirizzo attinente all'ambito delle prestazioni da conferire** ed eventualmente particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in **ordini**, albi e/o elenchi **con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, che abbiano maturato un'appropriata esperienza nel settore oggetto di incarico**; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico e non può essere superiore a € 30.000,00 per ciascun incarico compreso eventuali proroghe. A tal fine e' fatto divieto di suddividere strumentalmente gli incarichi per rientrare nella somma citata;
- g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

2. **Gli incarichi sono conferiti nei limiti annui di spesa fissati nel Bilancio di Previsione dell'ente.**

Art. 4**Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne**

1. Prima di attivare la procedura comparativa, il Dirigente competente approverà il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, dopo aver attestato, motivatamente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio Settore, in grado di assicurare i medesimi risultati, ad esclusione degli eventuali incarichi conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. L'atto adottato, ai sensi del comma precedente, sarà trasmesso al Servizio Organizzazione e Gestione del Personale affinché provveda, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune ed ordinariamente assegnate ad altro Servizio/Settore. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee si potrà procedere ad avviare la procedura selettiva prevista dal presente regolamento.

Art. 4**Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne**

1. Prima di attivare la procedura comparativa, il Dirigente competente approverà il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, dopo aver attestato, motivatamente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio Settore, in grado di assicurare i medesimi risultati, ad esclusione degli eventuali incarichi conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. L'atto adottato, ai sensi del comma precedente, sarà trasmesso al Servizio Organizzazione e Gestione del Personale affinché provveda, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune ed ordinariamente assegnate ad altro Servizio/Settore. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee si potrà procedere ad avviare la procedura selettiva prevista dal presente regolamento.

Art. 5**Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il dirigente competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
 - a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
 - e) il giorno dell'eventuale colloquio;
 - f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
 - g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
 - i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso nei limiti previsti dal precedente art. 3 deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

Art. 5**Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il dirigente competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
 - a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
 - e) il giorno dell'eventuale colloquio;
 - f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
 - g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
 - i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso nei limiti previsti dal precedente art. 3 deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo **e quantificato secondo criteri di mercato o tariffe e proporzionato alle tipologie, alla qualità e alla quantità delle prestazioni richieste.**

Art.6**Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Il dirigente competente procede alla selezione dei candidati

valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.

2. Per la valutazione dei curricula, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da dirigenti o da esperti interni in materia, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito almeno 7 punti sul punteggio massimo di 10; Il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.

4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del dirigente competente.

5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Art.6**Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Il dirigente competente procede alla selezione dei candidati

valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.

2. Per la valutazione dei curricula, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da dirigenti o da esperti interni in materia, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito almeno 7 punti sul punteggio massimo di 10; Il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.

4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del dirigente competente.

5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Art.7**Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni.

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
- d) per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria non riconducibile a fasi di piani o programmi, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/01;

e) per incarichi il cui compenso non supera € 4.000,00 al lordo degli oneri contributivi (eventuali) e fiscali a carico del soggetto.

Art. 8**Liste di accreditamento di esperti**

1. Il Servizio Organizzazione istituisce entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate annualmente.
2. Il dirigente competente, può ricorrere alle liste di accreditamento, nei casi indicati nell'art. 7, lett. a)-b)-c) per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
3. Per la predisposizione delle liste, l'ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.
4. La iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.

Art.7**Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni.

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
- d) per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria non riconducibile a fasi di piani o programmi, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/01;

Art. 8**Liste di accreditamento di esperti**

1. Il Servizio Organizzazione istituisce entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate annualmente.
2. Il dirigente competente, può ricorrere alle liste di accreditamento, nei casi indicati nell'art. 7, lett. a)-b)-c) per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
3. Per la predisposizione delle liste, l'ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.
4. La iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.

<p>Art. 9 <i>Disciplinare di incarico</i></p> <p>1. Il dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, previa verifica effettuata con il Servizio organizzazione, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.</p> <p>2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le generalità del contraente;b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;h) le modalità di pagamento del corrispettivo;i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;l) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;k) il foro competente in caso di controversie. <p>3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.</p>	<p>Art. 9 <i>Disciplinare di incarico</i></p> <p>1. Il dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, previa verifica effettuata con il Servizio organizzazione, inteso come atto di natura contrattuale, <u>per il quale non sono consentite ne' proroghe ne' rinnovi</u>, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.</p> <p>2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le generalità del contraente;b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;h) le modalità di pagamento del corrispettivo;i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;l) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;j) la definizione dei casi di <u>recesso</u> e risoluzione contrattuale per inadempimento;k) il foro competente in caso di controversie. <p>3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.</p>
--	--

Art. 10**Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il dirigente competente, attraverso i propri uffici, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 10**Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il dirigente competente, attraverso i propri uffici, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 11**Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata continuativa**

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c, nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i, sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura del Servizio Organizzazione.

Art. 11**Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata continuativa**

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c, nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i, sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura del Servizio Organizzazione.

Art. 12**Adempimenti**

L'obbligo di comunicazione circa il conferimento degli incarichi di collaborazione si intende adempiuto, da parte dell'Amministrazione, con l'invio dei dati al Dipartimento della Funzione pubblica per l'anagrafe delle prestazioni e con la pubblicazione, autonoma, degli elenchi sui siti Internet dell'Ente, specificando gli elementi indicati dalla norma.

Art. 12**Publicizzazione degli incarichi**

1. Il Servizio Controllo di Gestione, salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 13, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, cura la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori, di cui sono stati affidati incarichi di consulenza, studio, ricerca, per l'anagrafe delle prestazioni, ai sensi del presente regolamento.

Art. 12 sostituito. Vedi ultima pagina.

2. Il dirigente del settore interessato/responsabile del procedimento, fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento di affidamento all'incarico, provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale dell'esito della procedura di affidamento di incarico dal quale si evincono almeno: i soggetti percettori; la ragione dell'incarico e l'ammontare del compenso. Tale esito deve rimanere pubblicato per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno solare in cui l'atto dirigenziale è stato adottato.

3. Il dirigente che ha conferito l'incarico, lo comunica al Servizio organizzazione e gestione del personale, cinque giorni prima l'inizio dell'incarico, affinché quest'ultimo provveda a notificare al competente centro per l'impiego l'instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa entro il giorno antecedente ad essa mediante documentazione avente data certa di comunicazione.

4. Le sanzioni conseguenti la mancata o ritardata comunicazione preventiva di cui al precedente comma, restano a carico del Dirigente precedente, fatte salve le connesse eventuali responsabilità erariali.

5. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, i rapporti di lavoro autonomo occasionale, le attività rientranti nell'esercizio di una professione intellettuale, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali e/o le attività lavorative di tipo autonomo esercitate in forma imprenditoriale ;

Art. 13

Disposizioni finali

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili e per quanto non diversamente disciplinato da altri specifici regolamenti, ai soggetti e a qualsivoglia altro organismo il cui ordinamento e il cui funzionamento debbano, per legge, essere disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.**
- 2. Il conferimento dell'incarico in violazione del presente regolamento o delle vigenti norme in materia costituisce comportamento illecito, con conseguente responsabilità amministrativa del dirigente che abbia commesso la violazione, impregiudicati gli effetti sul piano della responsabilità disciplinare ed erariale, qualora ne ricorrano gli estremi.**
- 3. I principi di cui al presente regolamento costituiscono linee guida per la definizione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi da parte delle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica o di controllo, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.**
- 4. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca, di consulenza confliggente con le norme in esso contenute.**
- 5. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Comunale.**

Regolamento modificato con delibera G.C. n. 25 del 18.02.2013, che sostituisce il precedente art. 12 nel modo seguente:

Art. 12

Pubblicizzazione degli incarichi

- Il Servizio Controllo di Gestione, salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 13, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, cura la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di collaborazione, consulenza, studio, ricerca, per l'Anagrafe delle prestazioni, ai sensi del presente regolamento.

- **Il responsabile del Servizio Controllo di Gestione**, fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, **entro 10 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di affidamento dell'incarico da parte del Dirigente o suo incaricato, che ha adottato l'atto**, provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale dell'esito della procedura di affidamento di incarico dal quale si evincono almeno: i soggetti percettori; la ragione dell'incarico e l'ammontare del compenso. **Tale esito deve rimanere pubblicato sul sito web per un quinquennio al fine di rendere consultabile a terzi la serie storica, indipendentemente dalla durata dell'incarico.**

- **Il dirigente che ha conferito l'incarico, trasmette al Servizio organizzazione e gestione del personale, il provvedimento di affidamento dell'incarico, affinché quest'ultimo provveda a notificare al competente centro per l'impiego l'instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.**

- Le sanzioni conseguenti la mancata o ritardata comunicazione preventiva di cui **ai precedenti commi**, restano a carico del Dirigente **conferente l'incarico**, fatte salve le connesse eventuali responsabilità erariali.

- Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, i rapporti di lavoro autonomo occasionale, le attività rientranti nell'esercizio di una professione intellettuale, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali e/o le attività lavorative di tipo autonomo esercitate in forma imprenditoriale.